

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore TINA ANDREA

Nella seduta del 07/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nel maggio 2007, con reclamo del 27.08.2013 il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto dall'intermediario, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di Euro 4.482,93, oltre interessi al tasso legale, e che parte dell'importo così ottenuto sia versato direttamente alla società che lo ha assistito nella presentazione del ricorso.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario resistente, contestata la competenza temporale del Collegio e la propria legittimazione passiva, ha precisato quanto segue:

- la correttezza del conteggio estintivo, poiché elaborato in applicazione delle condizioni contrattuali pattuite e in conformità a quanto previsto dal previgente art. 125 TUB – poi sostituito dall'art. 125 *sexies* TUB – e dall'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, *“oggi abrogati ma applicabili al caso di specie in ragione di quanto disposto dalla norma transitoria contenuta nell'art. 30 della Direttiva 2008/48/CE del*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

23.04.2008 *relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CE*;

- l'attività svolta dall'agente si esauriva nel mettere in relazioni le parti e tale costo, non rimborsabile, era sostenuto una tantum; il ricorrente non forniva giustificazione del motivo per cui la provvigione avrebbe dovuto maturare nel tempo;
- le condizioni contrattuali precisavano che le commissioni bancarie erano per "attività preliminari e conclusive del prestito" e non erano rimborsabili;
- con mail del 25/02/2014 la compagnia assicurativa comunicava l'avvenuto rimborso di Euro 843,54;
- le condizioni contrattuali erano riprese "punto per punto in maniera analitica, esaustiva, dettagliata e puntuale".

DIRITTO

Il Collegio rileva come la presente controversia verta unicamente sul *quantum* del rimborso dovuto al ricorrente a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (sottoscritto nel maggio 2007), e non anche sull'*an* del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata.

Preliminarmente va affrontata l'eccezione di incompetenza temporale del Collegio sollevata dall'intermediario, in quanto il contratto è stato concluso in data anteriore al primo gennaio 2009. L'eccezione non è fondata. Questo Collegio ha già avuto modo di chiarire in più occasioni che nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all'esecuzione e all'estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso, ed è alla data di estinzione (avvenuta nel dicembre 2012) che si deve, quindi, far capo per determinare la competenza di questo Collegio (v. per tutte Collegio di Milano, decisione n. 6627/2013).

In riferimento, invece, al difetto di legittimazione passiva invocato dall'intermediario, si osserva che, da un lato, l'intermediario resistente non ha fornito alcuna prova in merito ai limiti dei poteri effettivamente ricevuti dal mandante; dall'altro lato, questo Collegio ha già chiarito come in tal caso occorra tenere in considerazione che "oggetto di contestazione da parte della ricorrente risulta essere proprio l'attività affidata ed effettivamente svolta dal convenuto e consistente nella predisposizione del conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento" (Collegio di Milano, decisione n. 2394 del 13 luglio 2012).

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l'art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto" (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo "l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata"). In particolare, la contestazione dell'intermediario resistente in merito all'applicazione del vigente art. 125-sexies TUB è priva di alcun rilievo. Anche il previgente art. 125 TUB, richiamato dall'intermediario resistente, riconosceva chiaramente il diritto del cliente "ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito"; ne consegue che, come più volte ribadito da questo Collegio, in assenza di una chiara e precisa distinzione tra



costi esauriti all'atto della stipulazione del contratto e costi oggetto di maturazione nel tempo, l'*"equa riduzione del costo complessivo del credito"* non può che essere operata secondo il criterio residuale *pro rata temporis* fatto proprio dal consolidato orientamento di questo Collegio.

In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le *'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'*), in base al quale *"Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato"* – l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso"*. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall'art. 22, comma 15-*quater*, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo"*.

In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *"onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse*



componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011).

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – del tutto mancante nel caso in esame – l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall’intermediario); (c) l’importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

In particolare, nel caso in esame le commissioni oggetto di contestazione ammontano a Euro 963,54 (“*commissioni bancarie*”), Euro 2.194,20 (“*commissioni intermediario finanziario*”), Euro 4770 (“*Commissioni all’Agente*”) e Euro 2.654,31 (costi assicurativi), per un complessivo di Euro 10.582,05. Di conseguenza, considerato il numero di rate residue così determinato (53 su 120), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l’importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 4.673,73 ($=53/120 * \text{Euro } 10.582,05$), cui detrarre l’importo di Euro 190,80 rimborsato dall’intermediario in sede di conteggio estintivo, per un importo residuo di Euro 4.482,93. Quanto alla richiesta avanzata dal ricorrente in merito alla ripartizione del rimborso ottenuto in favore della società di consulenza che lo ha assistito nella presentazione del ricorso, la domanda non può essere accolta in quanto palesemente sottratta alla competenza dell’Arbitro.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.482,93, al netto di quanto eventualmente già riscosso da terzi debitori, oltre a interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA